

Laura Zedda

University of Cagliari, Italy

LA POLITICA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE TRA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE E PRINCIPI DI CONCORRENZA, COESIONE, PARTECIPAZIONE INTERNA E SUSSIDIARIETÀ

Abstract: The EC trade policy has always been basic for the world trade and the common European market. The most important legal aspects are connected with the relations between the EC and GATT and later WTO and EU, as well as with some relevant association agreements and trade agreements. The EU trade policy has taken place in European regional and multilateral system of the GATT, in accordance with the principles of internal competition and the international competitiveness. The EU has developed the link between trade policy and domestic economic cohesion, with the participation of local communities, based on the principle of subsidiarity. This principle and those of solidarity and sustainable development are considered essential for all external actions of the EU in the Treaty of Lisbon.

Keywords: common commercial policy, EC-GATT, EU-WTO, regional European policy and global trade.

Il tema centrale della presente relazione riguarda l'evoluzione ed il possibile sviluppo, alla luce del Trattato di Lisbona, della politica commerciale dell'Unione europea. *In primis* si farà qualche riferimento alle tappe più importanti della politica commerciale europea, su cui hanno influito i notevoli mutamenti dello scenario internazionale e la consapevolezza del crescente ruolo dell'azione economica esterna della CE sullo sviluppo delle politiche comunitarie interne. Si tratta di fattori che non possono essere analizzati in questa sede, tuttavia, devono essere considerati in quanto determinanti per le significative modifiche dei trattati della CE e dell'UE riguardo alla politica commerciale.

Si procederà cercando di tratteggiare l'evoluzione della regolamentazione della cooperazione commerciale multilaterale partendo da una ricostruzione sintetica del quadro internazionale vigente nel 1957, all'epoca del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Fino alla seconda guerra mondiale, il protezionismo ispirava le politiche commerciali degli Stati i quali, soprattutto dopo la crisi di Wall Street del 1929,

perseguivano i loro interessi commerciali con tecniche di “*beggar-thy-neighbor*” (letteralmente, danneggia il tuo vicino)¹. Soltanto nell’immediato dopoguerra gli Stati sentirono la necessità di creare impegni internazionali di cooperazione commerciale multilaterale. In linea con quanto stabilito nell’art. 3 della Carta di San Francisco² vi era stato un tentativo di istituire un’organizzazione internazionale del commercio (c.d. International Trade Organization), legata alle Nazioni Unite. L’ITO avrebbe dovuto completare il sistema di cooperazione economica monetaria previsto dalla Conferenza di Bretton Woods del 1944 che, come è noto, ha dato origine al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Internazionale di Ricostruzione e Sviluppo. Dopo il fallimento di una cooperazione commerciale istituzionalizzata si arrivò nel 1947 alla stipulazione del General Agreement on Tariffs and Trade³.

Il sistema del GATT, che ha operato efficacemente per circa mezzo secolo, si basava sulla teoria secondo cui la liberalizzazione del commercio internazionale avrebbe evitato guerre commerciali tra Stati e avrebbe condotto ad una prosperità globale. Alla base del sistema multilaterale di liberalizzazione commerciale previsto dal GATT, vi era un impegno al rispetto del principio di non discriminazione che doveva realizzarsi attraverso l’applicazione multilaterale (e non più solo bilaterale) del trattamento nazionale e della clausola della nazione più favorita. Era inoltre vietato agli Stati membri del GATT di istituire *ex novo* restrizioni quantitative agli scambi commerciali.

Il testo del GATT prevedeva anche la possibilità di eccezioni all’applicazione di detti obblighi per tener conto di situazioni particolari di alcuni Stati o regioni. Altre eccezioni furono previste nei successivi negoziati multilaterali, tra cui ricordiamo il c.d. *Kennedy Round* tenutosi a Ginevra tra il 1964 e il 1967, al quale per la prima volta partecipò la Comunità Europea come entità autonoma. Molto importante fu anche il successivo *Tokyo Round* durante il quale, nel 1979, fu inserita nell’accordo istitutivo GATT una clausola a favore dei Paesi in Via di Sviluppo, c.d. *enabling clause*, che autorizzava gli Stati contraenti ad accordare ai PVS un trattamento commerciale differenziato e più favorevole rispetto a quello riservato a tutti gli altri Stati membri del GATT⁴. In tal senso vi era già un impegno dell’ONU assunto attraverso l’United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD)⁵, organo ausiliario delle Nazioni Unite istituito dall’Assemblea Generale nel 1964 allo

¹ A. Parenti, *Il WTO*, Il Mulino, Bologna 2007, p. 28.

² L’art. 3 della Carta di S.Francisco, tra gli scopi istitutivi dell’ONU, enuncia quello di “conseguire la cooperazione ... nella soluzione dei problemi internazionale di carattere economico e sociale”.

³ A. Caffarena, *Le organizzazioni internazionali*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 156; A. Cassese, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna 1984, p. 386 per l’origine del GATT, il suo sviluppo e le sue realizzazioni attraverso una complessa rete di accordi bilaterali e negoziati multilaterali (c.d. *Rounds*).

⁴ M. Giuliano, *La cooperazione degli Stati ed il commercio internazionale*, Giuffrè, Milano 1972, p. 115 e ss.

⁵ A. Caffarena, *Le organizzazioni internazionali*, op. cit., p. 157; A. Cassese, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, op. cit., p. 370 e p. 412.

scopo di favorire l'espansione del commercio internazionale ed accelerare lo sviluppo dei PVS che richiedevano non *aid but trade*. Si sottolinea il carattere di *soft law*, cioè non obbligatorio, degli impegni assunti con l'Accordo e i *Rounds* del GATT e di quelli derivanti dal sistema dell'ONU per favorire il commercio internazionale e lo sviluppo dei PVS.

Le brevi argomentazioni finora svolte hanno posto in evidenza che quando fu istituita la CEE, nell'ambito del sistema di cooperazione internazionale, era stato più volte ribadito il nesso tra commercio internazionale e sviluppo economico di tutti gli Stati. Pertanto il Trattato istitutivo della CEE, tra gli scopi fondamentali della Comunità, prevedeva l'istituzione di un'unione doganale tra gli Stati membri, comportava la progressiva sostituzione delle tariffe nazionali con un'unica tariffa doganale esterna e la creazione di un'unica politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi (si vedano gli artt. 23, 131 e ss. del Trattato CE nella numerazione compattata di Amsterdam). Non a caso, nel primo articolo del titolo IX dedicato alla politica commerciale comune, tale nesso era richiamato espressamente⁶. Nella stessa disposizione era anche richiamata "l'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati". Tale espressione succintamente racchiude tutta la sostanza della politica commerciale comune in linea con i principi del libero scambio enunciati nel GATT⁷, di cui la CE era membro unitariamente considerata.

Lo sviluppo della politica commerciale comune ha permesso alla CE di agire come unico blocco commerciale (*single trading block*), diventando in breve tempo il più importante del mondo; attualmente più di 1/5 del commercio mondiale è dovuto all'UE.

Tra le tappe importanti dell'evoluzione normativa sul commercio internazionale, che hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo dell'azione economica esterna della CE, ricordiamo che sono entrati in vigore il Trattato firmato a Maastricht nel 1992, istitutivo dell'UE ed il Trattato istitutivo del World Trade Organization, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 a conclusione dell'*Uruguay Round* iniziato nel 1986.

Come è noto l'istituzione dell'UE non ha comportato la soppressione della CE⁸. Anche l'entrata in vigore dell'accordo WTO non ha determinato la fine ma l'«istituzionalizzazione» e l'ampliamento dell'ordinamento giuridico del commercio interna-

⁶ Nell'art. 131, già art. 110 del Trattato CE, era previsto che con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendessero contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni ed alla riduzione delle barriere doganali.

⁷ P. Piva, *La politica commerciale comune*, [in:] *Diritto dell'Unione europea*, parte speciale, ed. G. Strozzi, Giappichelli, Torino 2005, pp. 430-431.

⁸ L'incorporazione della CE nell'UE è avvenuta con il Trattato di Lisbona in vigore dal 1 dicembre 2009.

zionale avviato nel 1947 dal GATT, che è stato ricompreso nell'accordo istitutivo dell'WTO⁹. Quest'ultimo ha esteso il sistema di cooperazione commerciale multilaterale anche agli scambi di servizi (General Agreement on Trade and Services) e di proprietà intellettuali (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs).

Ai fini della tematica in esame, non è rilevante l'aspetto dei rapporti tra il GATT e la CE, su cui esistono numerose sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea. D'altra parte il problema della prevalenza della normativa GATT su quella comunitaria è stato superato con l'istituzione del WTO, di cui la CE divenne parte e pertanto era soggetta al rispetto degli obblighi stabiliti dal WTO. Rimaneva la differenziazione tra gli obblighi creati dagli accordi relativi agli scambi di merci che rientravano nella competenza esclusiva della Comunità e gli accordi relativi agli scambi dei nuovi settori del WTO, che potevano essere accordi misti, cioè ratificati dagli Stati membri e dalla Comunità in quanto rientranti nelle competenze concorrenti. Anche tale problema è stato superato dal testo del Trattato di Lisbona, su cui ci si soffermerà in seguito, che stabilisce un certo livello di unitarietà e conformità tra l'azione esterna dell'UE e quella degli Stati membri¹⁰.

La politica commerciale comune si è ispirata ai principi di tutela dei diritti dell'uomo, dell'ambiente, di solidarietà internazionale e di coesione economica e sociale. Tant'è vero che il rispetto di questi principi costituisce una clausola di «condizionalità democratica»¹¹ inserita in recenti accordi di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica stipulati dalla CE (es. l'accordo sul partenariato euro-mediterraneo, firmato a Cotonou nel 2000 e che ha sostituito la convenzione di Lomé). Anche nell'ambito del WTO la richiesta di molti Paesi non è più soltanto l'eliminazione delle barriere e delle tariffe doganali ma anche quella di creare un commercio *fair* e non solo *free*.

Attualmente vi è una crescente domanda da parte dell'opinione pubblica evidenziata da molte ONG nelle sedi delle organizzazioni internazionali istituzionalizzate (OIG), universali o regionali, per trovare soluzioni comuni ai problemi che la liberalizzazione del commercio ha acuitizzato e che costituiscono degli *ands* rispetto al *trade*: commercio e ambiente, commercio e consumatori, commercio e sviluppo umano, etc.

Durante la conferenza ministeriale del WTO sul commercio e sviluppo tenutasi a Doha nel 2001, sono stati assunti degli impegni a favore della soluzione di alcuni importanti problemi dei PVS, per esempio la Dichiarazione relativa all'Accordo TRIPS che offre la possibilità di ottenere farmaci a basso costo per la cura di alcune

⁹ A. Parenti, *Il WTO*, op. cit., p. 39 e ss.

¹⁰ M. Gerbino, *Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)*, [in:] *Enciclopedia del Diritto*, vol. II: *Aggiornamento*, Giuffrè, Milano 1998, p. 663.

¹¹ *Commercio internazionale sostenibile? WTO e UE*, ed. L.S. Rossi, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 11 e ss.

malattie come l'AIDS¹². Dopo Doha, l'OCSE e l'UE hanno cercato di rispondere in termini positivi alla richiesta dei PVS di ottenere accordi commerciali internazionali equi che tenessero conto di tutti i valori umani (principio *everything but arms*, tutto eccetto le armi)¹³.

Attualmente anche il WTO considera il nesso tra commercio internazionale e ambiente, attraverso un Comitato *ad hoc*, anche se continua a perseguire prevalentemente la piena liberalizzazione del commercio internazionale lasciando la soluzione degli *ands* alle OIG universali, specializzate nella cooperazione allo sviluppo (ILO, FAO, etc.) ed alle Organizzazioni regionali (NAFTA, MERCOSUR).

Indubbiamente, i progressi maggiori nel perseguire gli obiettivi relativi al commercio internazionale nel rispetto dei principi di equità e solidarietà sociale di tutti i popoli, sono stati compiuti dalle azioni economiche esterne dell'Unione europea. L'Unione ha "ereditato" dalla CE la tradizionale politica di aiuto allo sviluppo, basata sui regimi tariffari preferenziali alle importazioni dei Paesi ACP (Africa Caraibi e Pacifico) e recentemente ampliata alla creazione di future zone economiche di libero scambio¹⁴.

Il Trattato di Lisbona ha previsto un unico quadro normativo per tutti gli interventi dell'Unione europea nella scena internazionale per rafforzare la sua posizione politica ed economica quale attore globale. Tutte le azioni esterne di carattere politico (Politica Estera di Sicurezza Comune, Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, politica di vicinato) o economico (politica commerciale, di cooperazione economico finanziaria e allo sviluppo) si fondano sui principi enunciati nell'art. 21 del TUE al quale rinvia l'art. 205 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE): democrazia, uguaglianza, solidarietà, universalità ed indivisibilità dei diritti umani, rispetto dei principi della Carta delle NU e del diritto internazionale. Si tratta di valori che costituiscono la base di tutte le azioni e le politiche dell'Unione, come solennemente dichiarato nei precedenti artt. 2 e 3 dello stesso TUE e "che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo" (art. 21). Nello stesso articolo l'Unione dichiara il proprio impegno nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comune e le sue azioni per favorire, *inter alia*, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione di tutti i Paesi nell'economica mondiale, anche promuovendo un sistema internazionale di cooperazione multilaterale rafforzata.

L'impegno a perseguire uno sviluppo economico armonioso costituisce un obiettivo fondamentale ribadito in molte altre disposizioni relative ad importanti

¹² La Dichiarazione sullo sviluppo adottata a Doha nel 2001 è consultabile sul sito internet www.wto.org.

¹³ J.E. Stiglitz, A. Charlton, *Commercio equo per tutti*, Garzanti, Milano 2007 [*Fair Trade for all*, Oxford University Press, 2005], pp. 111 e ss.

¹⁴ C. Giardina, *Aspetti giuridici del Partenariato economico e finanziario nell'area euromediterranea*, - ed. S. Marchisio, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 15-34, per gli Accordi di Libero Scambio (ALS) ed in particolare quelli di Partenariato Euromediterraneo.

politiche esterne ed interne dell'Unione¹⁵. Anche l'art. 208 richiama i suddetti principi dell'azione esterna dell'Unione che devono ispirare la sua politica di cooperazione allo sviluppo; si tratta di una politica concorrente che si realizza con il contributo di azioni coordinate degli Stati membri e dell'Unione europea. Nella disposizione dell'art. 208 è prevista una clausola di tipo "trasversale od orizzontale" che impegna l'Unione "a tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui Paesi in via di sviluppo". L'impegno di stabilire accordi e programmi pluriennali conformi alla politica di cooperazione allo sviluppo è ribadito anche nell'art. 212 riguardante la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi. Detta "trasversalità" deve essere valutata nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche esterne ed interne dell'Unione, che possono avere una "ricaduta" con la tutela ambientale (anch'essa politica concorrente) e lo sviluppo sostenibile (art. 11 TFUE ex art. 6 TCE).

Si può concludere il breve esame delle disposizioni del Trattato di Lisbona relativo alle azioni esterne nei settori economici, rilevando che il TFUE "si inserisce nel progressivo ampliamento delle politiche comuni¹⁶". Infatti, nella politica commerciale comune sono ricompresi gli scambi commerciali dei servizi e delle proprietà intellettuali, settori per i quali alla CE era attribuita soltanto una competenza concorrente.

La Commissione Europea ha evidenziato in una sua comunicazione relativa alla strategia dell'Europa globale, che "l'Unione si è sviluppata con la globalizzazione perseguendo l'obiettivo di garantire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale, promuovendo il suo carattere equo e sostenibile ... nel contesto multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. ... nello stesso tempo sostiene ... i PVS nell'ambito delle sue relazioni bilaterali¹⁷". La relazione della Commissione sulla dimensione esterna della strategia di Lisbona, presentata nel 2009, richiama l'importanza cruciale dell'apertura dei mercati per le imprese europee e quelle di tutto il mondo, in quanto favorisce le opportunità di crescita economica, occupazione ed investimenti.

Ai fini del presente scritto, volto ad individuare i progressi compiuti dalla Comunità e dall'UE per la realizzazione di un commercio equo e sostenibile, sono particolarmente significativi i numerosi riferimenti del Trattato di Lisbona agli obiettivi di uno sviluppo armonioso e di una integrazione economica e sociale tra le diverse regioni europee e tra l'Unione e tutte le altre regioni del mondo.

Indubbiamente, per migliorare la competitività internazionale delle imprese europee e nel contempo rispettare le regole interne di concorrenza imprenditoriale e

¹⁵ i veda l'art. 8 del TUE che si prefigge di sviluppare uno spazio di prosperità e buon vicinato con i Paesi limitrofi all'Unione; gli artt. 206 e 207 del TFUE prevedono un'unione doganale ed una politica commerciale comune.

¹⁶ E. Natale, A. Verrilli, *Compendio di Diritto dell'Unione europea*, Maggioli, Bologna 2010, p. 338.

¹⁷ COM (2006) 567, *Un'Europa globale – competere nel mondo*, della Commissione al Consiglio, al PE, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 4 ottobre 2006.

di coesione economica e sociale tra le diverse regioni degli Stati dell'Unione, occorre stabilire nuove priorità e programmi di più ampio respiro comprendenti azioni interne ed esterne, coordinando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti anche sul piano locale¹⁸. Al riguardo si segnala la richiesta, datata 17.03.2010, del Comitato delle Regioni alle Autorità locali e regionali perché comunichino la loro opinione sulla strategia "Europa 2020" (all'indirizzo consultation@cor.europa.eu), prima del Consiglio europeo previsto per giugno 2010. La strategia "Europa 2020" evidenzia la funzione della politica di coesione quale strumento fondamentale per realizzare una crescita economica e sostenibile in tutte le regioni di tutti gli Stati membri. Su tali argomenti e sull'interrelazione tra competitività internazionale, concorrenza e coesione interna, si discuterà a Bruxelles in occasione della "Settimana europea delle regioni e delle città" che si terrà nell'ottobre 2010¹⁹.

L'Unione europea deve valutare in tutte le sue azioni le esigenze della politica di coesione economica e sociale (art. 174 TFUE, ex art. 158 TCE) che, come la politica di tutela ambientale e di cooperazione allo sviluppo, ha carattere trasversale. L'Unione europea dovrebbe aumentare il proprio sostegno ai Governi nazionali attraverso programmi comunitari più mirati a ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali dell'Unione allargata a 27 Paesi membri²⁰. Non si deve sottovalutare, infatti, l'effetto leva sui finanziamenti ed investimenti che la programmazione pluriennale dei programmi e fondi comunitari esercita sui *partner* pubblici e privati, migliorando la competitività delle imprese ed in particolare delle Piccole e Medie Imprese nel mercato globale, come evidenziato all'interno della programmazione 2007-2013²¹.

Diverse sono le iniziative per accrescere l'accesso ai mercati promosse anche dalla Commissione europea che vuole sviluppare il partenariato con gli Stati membri e tutte le imprese, al fine di concentrare sinergicamente tutte le risorse e le conoscenze disponibili per individuare ed eliminare le barriere commerciali. Spesso sono coinvolti anche gruppi imprenditoriali locali costituiti nei principali mercati di esportazione dei prodotti europei. In particolare lo "Small Business Act" prevede una speciale assistenza per informare le PMI sul contesto giuridico, economico e culturale dei potenziali mercati di esportazione.

Per quanto riguarda l'Italia, nell'ottica del rispetto della sussidiarietà e del partenariato, il Governo italiano ha previsto un progetto speciale riguardante la partecipazione delle imprese italiane ai piani di sviluppo dei Paesi di recente adesione

¹⁸ COM (2006) 763 del 6.12.2006, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Europa globale – gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento – Libro verde destinato alla consultazione pubblica*; COM (2007) 783 del 18.04.2007, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Europa globale: un Partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei*.

¹⁹ All'evento hanno già aderito 247 regioni di 34 Paesi.

²⁰ E. Letta, *L'allargamento dell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 45 e ss.

²¹ COM(2008) 394 del 25.6.2008, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)*.

all'UE che utilizzano i fondi europei. L'iniziativa si sta concretizzando con azioni promosse dall'ICE (Istituto Commercio Estero) e dalle Camere di Commercio italiane all'estero²². Recentemente sono state emanate leggi per coinvolgere le Regioni italiane nella formazione degli atti dell'Unione europea che devono essere applicati nei loro contesti territoriali. La partecipazione delle Regioni alla fase preparatoria della legislazione europea si esplica con il coinvolgimento degli organi regionali in tutte le fasi di elaborazione degli atti relativi alle varie politiche. Ricordiamo che tutte le Regioni degli Stati dell'Unione sono rappresentate nel Comitato delle Regioni, il quale svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento Europeo, della Commissione e del Consiglio. Le rappresentanze regionali spesso partecipano ai gruppi di lavoro dei Comitati della Commissione. Il crescente ruolo di partecipazione delle Regioni alla formazione della normativa dell'Unione europea è stato riconosciuto nel Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona che attribuisce alle assemblee nazionali e regionali, dotate di poteri legislativi, la possibilità di attivare il meccanismo di riesame degli atti dell'Unione relativi a politiche concorrenti (così detto meccanismo di controllo della sussidiarietà). Alcune Regioni italiane per meglio definire la loro partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto dell'UE e più in generale alle loro attività di rilievo internazionale, hanno emanato specifiche Leggi regionali²³ che si inseriscono nel quadro normativo previsto dalla L. 131/2003 e dalla L. 11/2005 emanate in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione.

Negli ultimi anni le Regioni italiane sono state investite di propri "poteri esteri"²⁴. In estrema sintesi l'art. 5 della L. 11/2005 prevede che: il Governo italiano debba trasmettere i progetti e gli atti europei, appena ricevuti, a tutti i Consigli regionali; il Governo deve altresì assicurare su tali progetti di atti dell'Unione un'informazione completa ed aggiornata; le Regioni a loro volta nelle materie di loro competenza devono trasmettere al Governo italiano le osservazioni su tali progetti entro 20 giorni dal loro ricevimento; nelle materie di competenza regionali il Governo può anche convocare tavoli di coordinamento con i rappresentanti delle Regioni; il Governo infine deve tempestivamente trasmettere alle Regioni l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dell'UE che prevede siano discusse materie di competenza delle Regioni e deve altresì trasmettere le conclusioni delle riunioni del Consiglio dei Ministri.

²² Si segnalano i "Desk Fondi Strutturali" attivi presso gli Uffici ICE di Polonia, Romania, Ungheria ed altri Paesi dell'Est europeo; i gemellaggi promossi nell'ambito della politica di vicinato tra Paesi membri dell'UE e Paesi terzi limitrofi; il Forum tenutosi a Roma il 25 febbraio 2010 per il rafforzamento della compartecipazione tra imprese italiane e mediterranee.

²³ A. Voltan, *La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria internazionale ed interregionale della Regione Emilia Romagna*, "Supplemento de Le Istituzioni del Federalismo" nr. 1/2008, Maggioli Editore, Bologna, pp. 7 e ss. In detto Supplemento sono pubblicati i riferimenti ed i contenuti essenziali delle altre Leggi regionali adottate per la formazione ed attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale.

²⁴ O. Spataro, *Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi*, "Federalismi.it" Anno V nr. 23 05/12/2007 – nr. 24 19/12/2007, Roma.

Conclusioni: La breve analisi giuridica, appena condotta, sull'evoluzione del commercio mondiale e sulla sua interazione con gli obiettivi di sviluppo equo e sostenibile, ha cercato di evidenziare l'importante ruolo svolto dall'UE in sede di WTO per il raggiungimento di dette finalità, considerate principi fondamentali dell'UE dal Trattato di Lisbona. Si è altresì dimostrato che tutte le azioni e le politiche interne dell'UE sono ispirate al perseguimento dei principi di solidarietà internazionale e coesione economica interna. L'Unione realizza progressivamente tali politiche con atti normativi e programmatici nei quali sono coinvolte le istituzioni europee, statali e regionali e tutte le imprese che operano sul piano interno ed internazionale. Innegabili progressi sono stati conseguiti, tuttavia è necessario ulteriore sostegno dell'Unione a favore delle PMI che costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale europeo, per fronteggiare le sfide derivanti dalla globalizzazione e l'attuale crisi economica.

Bibliografia

- Caffarena A., *Le organizzazioni internazionali*, Il Mulino, Bologna 2001.
- Cassese A., *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna 1984.
- Chiti E., *Il partenariato Mediterraneo*, "Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario", n. 1/2005.
- Commercio internazionale sostenibile? WTO e UE*, ed. L.S. Rossi, Il Mulino, Bologna 2003.
- Fawcett, *Trade and Finance in International Law*, "Collected Courses" No. 1, Nijhoff, The Hague 1968.
- Gerbino M., *Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)*, [in:] *Enciclopedia del Diritto*, vol. II: *Aggiornamento*, Giuffrè, Milano 1998.
- Giardina C., *Aspetti giuridici del Partenariato economico e finanziario nell'area euromediterranea*, ed. S. Marchisio, Giuffrè, Milano 2001.
- Giuliano M., *La cooperazione degli stati e il commercio internazionale*, Giuffrè, Milano 1972.
- Letta E., *L'allargamento dell'Unione europea*, Il Mulino, Bologna 2003.
- Mastronardi F., Spanò A.M., *Conoscere il Trattato di Lisbona*, Esselibri Simone, Napoli 2009.
- Milia G., *L'Europa e la Sardegna*, AM&D Edizioni, Cagliari 2008.
- Nascimbene B., *Unione europea – Trattati*, Giappichelli, Torino 2010.
- Natale E., Verrilli A., *Compendio di Diritto dell'Unione europea*, Maggioli, Bologna 2010.
- Parenti A., *Il WTO*, Il Mulino, Bologna 2007.
- Piva P., *La politica commerciale comune*, [in:] *Diritto dell'Unione europea*, parte speciale, ed. G. Strozzi, Giappichelli, Torino 2005.
- Spataro O., *Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi*, "Federalismi.it" Anno V nr. 23 05/12/2007 – nr. 24 19/12/2007, Roma.
- Stiglitz J.E., Charlton A., *Commercio equo per tutti*, Garzanti, Milano 2007 [*Fair Trade for all*, Oxford University Press, 2005].
- Volta A., *La nuova legge regionale n. 16/2008 sull'attività comunitaria internazionale ed interregionale della Regione Emilia Romagna*, "Supplemento de Le Istituzioni del Federalismo" nr. 1/2008, Maggioli Editore, Bologna.
- www.wto.org.

Documenti

- COM (2006) 567, *Un'Europa globale – competere nel mondo*, della Commissione al Consiglio, al PE, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 4 ottobre 2006.
- COM (2006) 763 del 6.12.2006, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Europa globale – gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento – Libro verde destinato alla consultazione pubblica*.
- COM (2007) 783 del 18.04.2007, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Europa globale: un Partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei*.
- COM(2008) 394 del 25.6.2008, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE, al CES e al CdR, *Una corsia preferenziale per la piccola impresa” Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)*.
- Progetto di Carta Europea della democrazia regionale, Raccolta 240/2008 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.
- UN, Agenda 21, Chapter 28.

POLITYKA HANDLOWA UNII EUROPEJSKIEJ W ERZE GLOBALIZACJI POMIĘDZY KONKURENCYJNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ A ZASADAMI KONKURENCJI, ZBIEŻNOŚCI, UDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I SUBSYDIARNOŚCI

Streszczenie: Polityka handlowa Unii Europejskiej zawsze była istotna dla handlu światowego i europejskiego wspólnego rynku. Najważniejsze aspekty prawne są związane ze stosunkami między UE a GATT, później między WTO a UE, a także z umowami stowarzyszeniowymi i handlowymi. Polityka handlowa Unii jest prowadzona w ramach regionalnego i wielostronnego systemu GATT, zgodnie z zasadami konkurencyjności wewnętrznej i międzynarodowej. Unia Europejska rozwinęła powiązania między polityką handlu a wewnętrzną zbieżnością gospodarczą, z udziałem społeczności lokalnych, oparte na zasadzie subsydiarności. W traktacie lizbońskim zasady subsydiarności, solidarności i zrównoważonego rozwoju zostały uznane za najważniejsze.